

S.A.P.NA. SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI a socio unico S.p.A.
Sede Legale: Piazza Matteotti, 1 - 80133 Napoli - Capitale Sociale 3.000.000,00 € I. V. c. f. e p. IVA 06520871218
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI NAPOLI AL N. 820632



DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Il giorno diciassette del mese di Gennaio dell'anno duemilaventitre, presso gli uffici della sede operativa siti in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi, 37/E, l'Amministratore Unico della S.A.P.NA. Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A., Dott. Gabriele Gargano, il quale,

VISTO

- il D.lgs. 36/2003 e ss. mm. e ii.;
- il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- il D.lgs. 50/2016 abrogativo del D.lgs.163/2006 e ss. mm. e ii.;
- il D.L. 195/2009;
- la Legge n° 26 del 26 febbraio 2010, conversione in legge con modificazioni del D.L. 195/2009 recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti in Campania, e ss. mm. e ii.;
- la Legge n° 1 del 24 Gennaio 2011 conversione in legge, con modificazioni, del DL 196/2010 recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania, e ss. mm. e ii.;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Napoli N° 144 del 17 Marzo 2010;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" G.U.R.I. Serie Generale n.81, del 07.04.2014;
- l'art. 1 c. 16 della legge 7 aprile 2014, n. 56 afferente al subentro nei rapporti attivi e passivi della Città Metropolitana di Napoli alla Provincia di Napoli a partire dal 1° Gennaio 2015;
- la Legge Regionale n. 14 Regione Campania del 26 maggio 2016 "*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti*" e ss. mm. e ii.;
- l'art. 16 c. 7 della Legge Regionale n. 22 Regione Campania del 08.08.2016 e ss. mm. e ii.;
- la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e ss. mm. e ii.;
- il decreto legislativo n. 33/2013 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*" e ss. mm. e ii.;
- il decreto legislativo n. 97/2016, "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" e ss. ii. e mm.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";
- il Regolamento Generale sulla protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- lo Statuto Aziendale di cui all'Assemblea del Socio Unico del 29 Luglio 2021;
- il Regolamento interno RE.07.2016 - Rev.05-Settembre 2021 "*Regolamento interno per l'affidamento di incarichi di collaborazione esterna*" adottato da SAPNA SpA con disposizione organizzativa n. 003 del 08.10.2021;

PREMESSO

- che la S.A.P.NA. S.p.A. ha il compito istituzionale di porre in essere tutte le azioni amministrative, gestionali e tecniche previste per assicurare le evacuazioni di rifiuto trattato dagli impianti TMB di Tufino e Giugliano, al fine di favorire la ricettività del rifiuto RSU CER 20.03.01 proveniente dai Comuni della Città Metropolitana di Napoli, assicurando che tale servizio sia prestato in modo ininterrotto e senza soluzione di continuità, per garantire la salvaguardia delle matrici ambientali e della salute pubblica, nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa vigente;

- che la S.A.P.NA. S.p.A. gestisce, altresì, il mantenimento dei Siti e delle Discariche, ubicate nell'ambito del territorio Metropolitan di Napoli, provvedendo, per il tramite delle opportune azioni amministrative, gestionali, tecnico esecutive ed operative, ad assicurare la tenuta ed il mantenimento delle matrici ambientali, così come previsto dalla Normativa vigente;
- che, attesa la funzione di servizio pubblico essenziale espletata da questa S.A.P.NA. S.p.A. è necessario che la stessa ricorra a tutti i provvedimenti operativi, gestionali, tecnici ed amministrativi necessari ad assicurare la funzionalità degli Impianti TMB di Giugliano e Tufino, provvedendo alla gestione dei flussi di rifiuto in ingresso ed in uscita da questi ultimi per l'avvio allo smaltimento, nonché verso l'impianto di Caivano, secondo la vigente normativa;

CONSIDERATO

- che con atto modificativo della Convenzione di Concessione 00-095-2011 RTI Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Equitalia Sud)-GE.SE.T. Italia Srl-Ottogas Srl, questa S.A.P.NA. S.p.A. ha provveduto ad affidare la riscossione coattiva della TARSU/TIA per le annualità 2010, 2011 e 2012 e, per i soli Comuni di Acerra e Pozzuoli, anche per l'annualità 2013, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nelle more della definizione di un separato atto di affidamento, in corso di elaborazione, che si sottoscriverà con il suddetto Ente;
- che durante l'esecuzione degli atti prodromici legati alla riscossione coattiva, è sorta l'opportunità di gestire contenziosi, proposti a vario titolo dai contribuenti avverso il tributo imposto;
- che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ente riscossore), chiamato in causa, si costituisce per il tramite di propri legali che la rappresentano e la difendono e che gli stessi non possono contemporaneamente rappresentare e difendere anche questa S.A.P.NA. S.p.A. (nel caso, ente impositore) in ragione del possibile verificarsi di un conflitto di posizioni processuali;
- che in tutti i casi analizzati vi è la necessità, per la S.A.P.NA. S.p.A. in quanto Ente chiamato in causa, di farsi rappresentare e difendere, costituendosi dinanzi alle Commissioni Tributarie nei vari gradi di giudizio, ovvero presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di ogni ordine e grado, nonché innanzi al Giudice di Pace, esclusa la Suprema Corte di Cassazione per la cui trattazione questa Amministrazione si riserva di affidare con separata determinazione, ponendo in essere tutte le azioni necessarie al fine di tutelare la S.A.P.NA, affidando ad un professionista abilitato, specializzato nel settore, l'esecuzione delle azioni legali;
- che presso questa S.A.P.NA. S.p.A. è istituito un elenco di professionisti iscritti al proprio albo professionale, abilitati all'esercizio della professione, suddiviso per categoria tra le quali rientrano quella degli avvocati amministrativisti, civilisti, penalisti e giuslavoristi;
- che, per i primi gradi di giudizio dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale, questa S.A.P.NA SpA ha incaricato l'avv. Massimiliano Varriale, legale di fiducia iscritto all'elenco dei Professionisti della Società, giuste determinazioni dell'Amministratore Unico del 31/10/2019 e del 21/07/2020;
- che, per motivi di operatività e continuità legati all'evoluzione dei giudizi, anche nei casi di ricorso in appello di questa SAPNA SpA o di difesa della stessa su proposta di appello della controparte dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, questa S.A.P.NA, ha provveduto ad incaricare il sopra menzionato legale, con determinazione dell'Amministratore Unico di questa SAPNA SpA del 16.07.2021 e successivo incarico di cui al prot. 0006371 del 23.07.2021, limitando la prestazione dello stesso ad un numero contenuto di appelli, in quanto, per gli stessi, non si riscontravano caratteristiche di notevoli quantità, definibilità e ripetitività;
- che vi è necessità, per questa SAPNA SpA di continuare ad essere difesa e rappresentata sia innanzi alla Commissione Tributaria Regionale che innanzi al Giudice di Pace, nei contenziosi proposti dai contribuenti;
- che, ai sensi della normativa sulla Trasparenza - D. Lgs 33/2013 nonché Legge n.190/2012, si rende necessario indicare, in via preventiva, l'onorario del legale incaricato, almeno per il primo grado di giudizio o, se già concluso, quello successivo, in alternativa, ipotesi di liquidazione forfettaria;

per quanto sopra visto, premesso e considerato

DETERMINA

- di affidare, con efficacia ricognitiva per le prestazioni già eventualmente svolte, all' avv. **Massimiliano Varriale**, legale di fiducia iscritto all'elenco professionisti di questa SAP.NA al prot. n. 13214 del 26/11/2019, l'incarico di patrocinare questa S.A.P.NA SpA, rappresentando e

difendendo la stessa nei giudizi presso le Commissioni Tributarie Regionali nonché innanzi al Giudice di Pace, esclusa la Suprema Corte di Cassazione, avviando tutte le azioni necessarie nei confronti dei contribuenti proponenti ricorso avverso questa SAPNA SpA nella sua qualità di Ente impositore per la riscossione della TARSU anni 2010-2011-2012-2013;

- che, attese le azioni già eseguite dall'avv. M. Varriale, di rappresentanza e difesa innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per ulteriori n° 50 pratiche per conto di questa SAPNA SpA, allo stesso è riconosciuto l'importo complessivo di Euro 22.500,00 (ovvero nella somma forfettaria di circa Euro 450,00 per cadauna pratica) fissando, in via provvisoria, l'onorario per l'espletamento del predetto incarico, sulla base del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. con l'applicazione di uno sconto pari al 50%, oltre I.V.A., C.P.A. ed eventuali spese vive sostenute, opportunamente documentate, detratta la R.A.;

- di procedere, sulla base di una specifica ricognizione della quantità degli ulteriori appelli che dovessero essere trattati per conto di questa SAPNA SpA, e con successiva determinazione, alla revisione al ribasso del prezzo unitario forfettario che tenga conto della ripetitività e della quantità dei contenziosi da trattare;

DETERMINA

Altresì

- di affidare, con efficacia ricognitiva per le prestazioni già eventualmente svolte, all' avv. **Massimiliano Varriale**, legale di fiducia iscritto all'elenco professionisti di questa SAPNA al prot. n. 13214 del 26/11/2019, l'incarico di patrocinare questa S.A.P.NA SpA, rappresentando e difendendo la stessa nei giudizi innanzi al Giudice di Pace, avviando tutte le azioni necessarie nei confronti dei contribuenti proponenti ricorso avverso questa SAPNA SpA nella sua qualità di Ente impositore per la riscossione della TARSU anni 2010-2011-2012-2013;

- che attese le azioni già eseguite dall'avv. M. Varriale, di rappresentanza e difesa innanzi al Giudice di Pace per n° 40 pratiche per conto di questa SAPNA SpA allo stesso è riconosciuto un importo complessivo di Euro 25.000,00 (ovvero nella somma forfettaria di Euro 218,00 per le prime n. 40 pratiche) fissando, in via provvisoria, l'onorario per l'espletamento del predetto incarico, sulla base del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. con l'applicazione di uno sconto pari al 50%, oltre I.V.A., C.P.A. ed eventuali spese vive sostenute, opportunamente documentate, detratta la R.A.;

- di fissare l'onorario, per le successive pratiche (ovvero oltre le n° 40 già eseguite) da trattare innanzi al Giudice di Pace, in Euro 150,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e spese di procedura;

DISPONE

- che la presente determinazione abbia validità ed efficacia immediata;
- di dare comunicazione della presente determina all'Ufficio Affari Generali, all'Ufficio Amministrazione e Finanza, al Direttore Tecnico della S.A.P.NA. S.p.A.;
- che la presente determina venga trascritta sul "Libro delle Determinazioni" dell'Amministratore Unico. Copia verrà inviata per conoscenza al Socio Unico ed al Collegio Sindacale.

L'Amministratore Unico

